

CIRCOLARE 02/2026 – FEBBRAIO

Imprese

- 1. Ritenuta d'acconto: A decorrere dal 01.03.2026 le provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo sono soggette a ritenuta d'acconto:** La legge di bilancio 2026 prevede, a decorrere dal 1° marzo 2026, l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73, anche sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo. La precedente esenzione dalla ritenuta alla fonte per questa categoria professionale viene soppressa. L'aliquota della ritenuta è in linea generale pari al 23%. Tuttavia, la base imponibile viene determinata in modo diverso: in caso di impiego stabile di dipendenti o di terzi, la ritenuta è calcolata sul 20% della provvigione, altrimenti sul 50% della provvigione. Per poter applicare la base ridotta è necessaria una dichiarazione resa nei termini previsti. Le dichiarazioni necessarie per l'applicazione della ritenuta ridotta – autodichiarazione scritta al committente (ad es. via PEC) – devono essere presentate, in linea di principio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con effetto per l'anno successivo. Per l'anno 2026, in via eccezionale, la dichiarazione può essere presentata fino al 16 marzo 2026.
- 2. Bonus pubblicità 2026** - Anche per il 2026 è possibile richiedere il bonus pubblicità. Il calcolo avviene secondo il metodo incrementale, ossia è richiesto un aumento di almeno l'1% rispetto agli investimenti effettuati nello stesso periodo dell'anno precedente. Sono ammissibili esclusivamente investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica locale o nazionale (incluse le edizioni online), a condizione che le testate siano regolarmente registrate presso le autorità competenti in Italia (<https://www.agcom.it/elenco-pubblico>). Sono escluse le testate estere non registrate in Italia. L'agevolazione è pari al 75% delle spese ammissibili; si applica il principio di competenza. La comunicazione telematica per la prenotazione deve essere presentata annualmente dal 1° al 31 marzo tramite Fisconline.
- 3. Collegamento dei dispositivi POS con il registratore di cassa** - A partire dal 5 marzo, i commercianti al dettaglio, così come tutte le imprese obbligate a emettere e trasmettere telematicamente i corrispettivi, sono tenuti a collegare i propri registratori di cassa ai terminali POS o agli altri dispositivi per i pagamenti elettronici. Il collegamento avviene tramite una specifica applicazione web dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso questa applicazione, i dati dei corrispettivi trasmessi elettronicamente vengono automaticamente incrociati con le informazioni provenienti dai dispositivi di pagamento. In questo contesto, desideriamo ancora una volta richiamare espressamente la vostra attenzione sull'importanza di indicare correttamente le modalità di pagamento sia sugli scontrini fiscali sia sulle fatture emesse. L'interconnessione tra dispositivi POS e registratore di cassa è infatti finalizzata proprio a individuare eventuali irregolarità nelle indicazioni relative ai pagamenti.

Lavoro

- 1. Dimissione telematica anche durante il periodo di prova** - Se il lavoratore desidera dimettersi volontariamente (dimissioni volontaria), dal 2016 deve farlo per via telematica, utilizzando la piattaforma online cliclavoro o tramite un sindacato/patronato.

Fino ad oggi era possibile recedere dal contratto durante il periodo di prova senza alcuna procedura. Con la nuova norma di legge, il lavoratore deve recedere dal contratto per via telematica anche in caso di dimissioni volontarie durante il periodo di prova. Solo allora il recesso ha effetto. Il lavoratore ha poi ancora 7 giorni di tempo per revocare tale recesso telematico.

- 2. Certificato di malattia anche per periodi inferiori a 3 giorni** - A partire da marzo 2026, nelle denunce mensili Uniemens all'INPS (comunicazione dei contributi previdenziali versati o dovuti) dovrà essere indicato, per ogni evento di malattia, il numero di protocollo telematico del certificato medico.

Affinché tale numero venga trasmesso correttamente, i certificati di malattia relativi al singolo periodo di paga devono essere scaricati direttamente dal portale INPS e importati nell'elaborazione delle buste paga.

Per consentire che anche i periodi di malattia interamente a carico del datore di lavoro (nella maggior parte dei casi quelli inferiori a 3 giorni) possano essere comunicati nelle denunce Uniemens con appositi codici, da marzo dovrà essere emesso un certificato medico per ogni evento di malattia. In caso contrario, la malattia non potrà essere registrata correttamente in busta paga e, di conseguenza, non potrà essere denunciata nell'Uniemens.

Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

